



Scheda informativa «Clausola bagatellare» in caso di commesse edili

Berna, 22 ottobre 2020; V2.0

Se nello stesso progetto (opera edile) vengono aggiudicate più commesse edili, per stabilire se queste ultime rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è determinante il valore complessivo di tutti i lavori di costruzione di edifici e di opere d'ingegneria civile. Se il valore complessivo, IVA esclusa, (senza onorari, costo d'acquisto del terreno e altre tasse) raggiunge il valore soglia di 8,7 milioni di franchi, tutti i lavori di costruzione devono essere messi a concorso poiché rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (art. 16 cpv. 4 LAPub 2019). Se il valore delle singole prestazioni non raggiunge 2 milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile, è possibile applicare la cosiddetta clausola bagatellare. Secondo il diritto cantonale le commesse cui si applica questa clausola devono essere aggiudicate conformemente alle regole del mercato interno (art. 16 cpv. 3 CIAP 2019).

Calcolo del valore complessivo di un'opera edile

Se, per la realizzazione di un'opera edile, il committente aggiudica diverse commesse edili, non è determinante il valore della singola commessa, bensì il valore complessivo stimato di tutti i lavori di costruzione di edifici e di opere d'ingegneria civile facenti parte dell'opera edile sulla base del criterio dell'unità economica e tecnica (art. 16 cpv. 4 LAPub 2019, art. 16 cpv. 3 CIAP 2019).

Il calcolo del valore complessivo è basato sul preventivo dell'opera edile. Si distingue tra le prestazioni del settore principale della costruzione, ossia tutti i lavori necessari per la struttura portante di un'opera edile, e le prestazioni del settore dei lavori di finitura degli edifici, ossia tutti gli altri lavori (CCC [Codice dei costi di costruzione] 1, 2, 3 e 4; IVA, onorari e costo d'acquisto del terreno esclusi).

- Settore principale della costruzione (esempi): sot-tomurazioni (CCC 123), installazioni di cantiere comuni (13), scavo generale (201), opere da impresario costruttore (inclusi gli impianti esterni; 211), costruzioni in calcestruzzo, elementi prefabbricati di muratura (212, 411), costruzione in legno (214), costruzione grezza 1 (impianti esterni; 413).
- Settore dei lavori di finitura degli edifici (esempi): finestre, porte esterne, portoni (CCC 221), opere da lattoniere, impianti parafulmine, coperture, costruzione grezza 2 (impianti esterni) (222, 223,

224, 414), impermeabilizzazioni e isolamenti speciali (225), intonaci di facciate, trattamento delle superfici esterne, opere da gessatore, trattamento delle superfici interne (226, 227, 271, 285), serramenti esterni, elementi frangisole (228), apparecchi a corrente forte, impianti a corrente forte, apparecchi per illuminazione, lampade, apparecchi a corrente debole, impianti a corrente debole (231, 232, 233, 235, 236), generazione di calore, impianti di ventilazione (242, 244), impianti sanitari generali, condotte sanitarie, isolamento impianti sanitari (251, 254, 255), impianti di cucine (258), ascensori (261), opere da falegname (273), dispositivi di chiusura, serrature (275), pavimenti (281), pulizia dell'edificio (287), opere da giardiniere (edificio), costruzione di giardini e di paesaggi (288, 421).

Se l'importo complessivo preventivato di queste prestazioni raggiunge il valore soglia legale di 8,7 milioni di franchi («prestazioni edili che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali»), in linea di principio ogni singola commessa edile dovrebbe essere aggiudicata in una procedura di pubblico concorso o selettiva conformemente a quanto previsto per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali (fatta salva un'aggiudicazione per incarico diretto ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LAPub/CIAP 2019 [eccezioni]). È prevista una deroga a questa regola, la cosiddetta clausola bagatellare, secondo cui alle singole prestazioni si applica il valore soglia determinante per la singola prestazione che non rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Se il valore complessivo dell'opera edile aumenta nel corso dell'elaborazione o della realizzazione del progetto e gli organi competenti autorizzano un adeguamento del preventivo, il nuovo importo preventivato corrisponde al valore complessivo dell'opera e il valore ammesso del 20 per cento aumenta di conseguenza.

Condizioni

Per applicare la clausola bagatellare, ossia l'aggiudicazione di lavori che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti due condizioni (limiti):

- il valore delle singole prestazioni non raggiunge 2 milioni di franchi; e
- la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile.

Membri della KBOB

UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS e UCS

KBOB


Fellerstrasse 21, 3003 Berna Svizzera
Tel. +41 58 465 50 63
kbob@bbl.admin.ch
www.kbob.admin.ch

Selezione

Se la somma dei valori delle singole commesse che non superano i 2 milioni di franchi rappresenta oltre il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile, ai fini dell'aggiudicazione occorre effettuare una selezione delle commesse non rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Esempi


Esempio 1



Domanda: la totalità delle prestazioni edili (stimate a 12 mio. fr.) vengono suddivise in singole prestazioni da 2 milioni (ad es. installazioni sanitarie, 251 ecc.), 1 milione (ad es. finestre, porte, 221) e 9 milioni (altre). Quali prestazioni (singole) del CCC devono essere messe a concorso conformemente a quanto previsto per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali?

Risposta: la prestazione edile da 9 milioni. La prestazione relativa alle installazioni sanitarie ammonta a 2 milioni di franchi e quindi non soddisfa la prima condizione. Anch'essa deve essere aggiudicata conformemente a quanto previsto per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali. La clausola bagatellare si applica soltanto alla prestazione da 1 milione di franchi (finestre, ecc.), che non deve quindi essere aggiudicata conformemente a quanto previsto per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali (cfr. più sotto).

Esempio 2



Domanda: il valore complessivo di un'opera edile (stimato a 12 mio. fr.) può essere suddiviso in singole prestazioni da 6 milioni (ad es. opere da impresario costruttore, 123 ecc.), 2 milioni (ad es. facciate, 226 ecc.), 1,6 milioni (ad es. impianti elettrici, 231 ecc.), 1,4 milioni (ad es. riscaldamento, 242 ecc.) e 1 milione (ad es. finestre, porte, 221). Quali prestazioni (singole) devono essere messe a concorso conformemente a quanto previsto per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali?

Risposta: le prestazioni da 6 e 2 milioni. Per quel che riguarda le altre tre commesse, risulta quanto segue: il 20 per cento di 12 milioni corrisponde a 2,4 milioni. Quindi non tutte e tre le commesse possono essere

aggiudicate in applicazione della clausola bagatellare. In questo contesto ci sono due possibilità:

- le prestazioni da 1 milione di franchi (finestre ecc.) e 1,4 milioni (riscaldamento ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (il valore di 2,4 mio. fr. può essere raggiunto, ma non superato) e vengono aggiudicate nella procedura mediante invito (Confederazione) o in una procedura di pubblico concorso o selettiva (Cantoni/Comuni); o
- alle prestazioni da 1,6 milioni di franchi (impianti elettrici) si applica la clausola bagatellare e soltanto tali prestazioni, che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sono aggiudicate nella procedura mediante invito (Confederazione) o in una procedura di pubblico concorso o selettiva (Cantoni/Comuni).

In pratica, la scelta della soluzione **dipende** spesso dal contenuto delle singole prestazioni e dalle scadenze.

Procedura di aggiudicazione per le commesse cui si applica la clausola bagatellare

Alle singole commesse considerate «casi bagatella» si applica il valore soglia determinante per la singola commessa che non rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

I servizi di aggiudicazione della Confederazione devono aggiudicare queste commesse almeno nella procedura mediante invito, se il valore della singola prestazione edile supera i 300 000 franchi (cfr. allegati 1 e 4 LAPub 2019).

Il quadro per l'applicazione della clausola bagatellare nei Cantoni è definito nel CIAP 2019: la procedura è scelta in funzione dei diversi valori soglia fissati per le prestazioni del settore principale della costruzione e del settore dei lavori di finitura degli edifici (cfr. allegati 1 e 2 CIAP 2019). A seconda del valore soglia della singola prestazione, per le commesse che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali l'aggiudicazione è effettuata nella procedura per incarico diretto, nella procedura mediante invito (da 150 000 fr. o 300 000 fr.) o nella procedura di pubblico concorso o selettiva (da 250 000 fr. o 500 000 fr.).

Scelta della procedura e documentazione

Per ogni singola commessa la scelta della procedura di aggiudicazione deve essere effettuata sulla base del preventivo della prestazione in questione. In linea di principio il momento dell'aggiudicazione successiva e uno scostamento tra il valore effettivo e quello stimato della singola commessa sono irrilevanti. È essenziale che gli importi dei preventivi alla base della scelta della procedura siano stati stimati accuratamente, ovvero in buona fede.

La decisione in merito alle prestazioni cui si applica la clausola bagatellare dev'essere presa e documentata contestualmente alla scelta della procedura. La clausola bagatellare non può essere invocata soltanto in caso di ricorso.

Per ulteriori informazioni

Segreteria della KBOB
Tel. 058 465 50 63, kbob@bbl.admin.ch